

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/801 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

[notificata con il numero C(2017) 2894]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) La *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) che, in seguito all'approvazione del nuovo codice per la nomenclatura dei funghi da parte del Congresso Internazionale di Botanica, è stato denominato *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, di seguito «*Phyllosticta citricarpa*», è un organismo nocivo elencato nell'allegato II, parte A, sezione I, lettera c), punto 11, della direttiva 2000/29/CE. Non ne è nota la presenza nell'Unione. È l'agente responsabile dell'antracnosi degli agrumi e rappresenta una grave minaccia per la coltivazione degli agrumi nell'Unione.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure per quanto concerne i frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L. e *Citrus latifolia* Tanaka (di seguito i «frutti specificati»), originari del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay, per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Phyllosticta citricarpa*.
- (3) A partire dall'adozione di tale decisione, gli Stati membri hanno notificato più volte intercettazioni di *Phyllosticta citricarpa*, tra maggio e ottobre 2016, a seguito delle ispezioni delle importazioni dei frutti specificati originari dell'Argentina.
- (4) La Commissione ha valutato tali intercettazioni ricorrenti, concludendo che la certificazione fitosanitaria in Argentina non offriva sufficienti garanzie dell'assenza di *Phyllosticta citricarpa*. Le garanzie fitosanitarie attualmente in vigore in Argentina non sono pertanto sufficienti a evitare l'introduzione di *Phyllosticta citricarpa* nell'Unione.
- (5) Di conseguenza l'introduzione nell'Unione di tali frutti dovrebbe essere subordinata all'osservanza di determinate prescrizioni. Tali prescrizioni dovrebbero coincidere con i requisiti per i frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay, e dovrebbero essere applicati ai frutti specificati destinati a scopi diversi dalla trasformazione industriale in succo e ai frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo.
- (6) Poiché le intercettazioni sui frutti specificati originari dell'Argentina si sono verificate su diverse specie e varietà, non sono richieste ulteriori analisi per l'individuazione di infezioni latenti, come nel caso dei frutti specificati di *Citrus sinensis* (L.) Osbeck «Valencia» originari del Sud Africa e dell'Uruguay.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/715.
- (8) Le misure stabilite dalla presente decisione dovrebbero essere applicate a decorrere dal 5 giugno 2017 in modo da dare alle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante, agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori interessati tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa (GUL 125 del 13.5.2016, pag. 16).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Phyllosticta citricarpa*.»;

2) all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) «frutti specificati»: frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L. e *Citrus latifolia* Tanaka.»;

3) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettere c) e d), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay, diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, possono essere introdotti nell'Unione conformemente agli articoli da 4 a 7 della presente decisione.»;

4) è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari dell'Argentina

I frutti specificati originari dell'Argentina sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che includa alla rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi:

- a) una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione sottoposta a trattamenti contro la *Phyllosticta citricarpa* eseguiti al momento opportuno, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
- b) una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione ufficiale nell'area di produzione durante il periodo di crescita, e che nessun sintomo di *Phyllosticta citricarpa* è stato individuato nel frutto specificato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
- c) una dichiarazione attestante che è stato prelevato un campione, fra il momento dell'arrivo e quello dell'imballaggio nell'impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di *Phyllosticta citricarpa*, e che tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni da tale organismo nocivo.»;

5) all'articolo 6, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

«Articolo 6

Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay all'interno dell'Unione

1. I frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay sono ispezionati visivamente al punto di ingresso o sul luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (*). Tali ispezioni vengono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base a ogni eventuale sintomo di *Phyllosticta citricarpa*.

(*) Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).»;

6) all'articolo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay, oltre alle lettere a) e b), vengono conservate informazioni dettagliate sui trattamenti che hanno preceduto e seguito il raccolto.»;

7) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera d), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, possono solo essere introdotti e circolare nell'Unione conformemente agli articoli da 9 a 17 della presente decisione.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 5 giugno 2017.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
